

# MANUALI

DI FORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE PROFESSIONALE

**Piero PISONI**  
**Donatella BUSSO**  
**Fabio RIZZATO**

# IL BILANCIO CONSOLIDATO

**PRINCIPI ITALIAN GAAP  
E CASI OPERATIVI**

**TERZA EDIZIONE**

*Aggiornata con le novità del D.Lgs. 139/15 e il nuovo OIC 17*



GIUFFRÈ EDITORE

Sezione non inclusa

## 1.

### I GRUPPI AZIENDALI: CARATTERISTICHE, ORIGINE E TIPOLOGIE

1.1. I gruppi aziendali: caratteristiche distintive. — 1.2. L'origine dei gruppi aziendali: modalità, relazioni tra imprese, tipologie di partecipazioni. — 1.2.1. L'origine dei gruppi aziendali: modalità. — 1.2.2. Le relazioni di dipendenza tra imprese. — 1.2.3. Le tipologie di partecipazioni. — 1.3. Le tipologie di gruppi. — 1.3.1. I gruppi verticali. — 1.3.2. I gruppi orizzontali.

#### **1.1. I gruppi aziendali: caratteristiche distintive.**

Gli *elementi* che caratterizzano un *gruppo aziendale* sono i seguenti:

1) l'esistenza di una *pluralità di imprese* distinte dal punto di vista giuridico;

2) l'esistenza, tra le imprese medesime, di *rapporti di dipendenza*, originati dalla presenza di un soggetto « controllante » o da una « direzione unica » del gruppo stesso, che assicurino alle diverse aziende una « *unitaria condotta economica* ».

L'esistenza di una *pluralità di imprese* aventi ciascuna un distinto « soggetto giuridico » (es.: società « A », società « B », società « C », ecc.) rappresenta una condizione indispensabile per l'esistenza di un gruppo aziendale.

Se le varie unità organizzative in cui si articola un complesso aziendale non avessero ognuna una propria individualità giuridica, infatti, tale complesso non rappresenterebbe un « gruppo aziendale », bensì un'impresa unica « a sezioni divise », oppure un'impresa a « struttura multidivisionale ».

L'elemento *sub 2)*, invece, è quello che definisce nella sostanza l'esistenza di un gruppo aziendale tra diverse imprese giuridicamente distinte.

All'interno di ciascun gruppo, infatti, esistono dei *rapporti di dipendenza* che rendono le imprese « non autonome » nella fissazione delle proprie strategie e dei propri comportamenti operativi.

Tali rapporti di dipendenza, che determinano una *strategia unitaria di conduzione del gruppo* (o « direzione unica »), variano a seconda dei seguenti casi:

- a) « gruppi verticali »;
- b) « gruppi orizzontali ».

I *gruppi « verticali »* sono caratterizzati dalla presenza di una holding o di una società controllante, che presenti le seguenti particolarità:

- abbia la *possibilità* di esercitare un controllo, o un'influenza dominante, sulle altre società del gruppo, denominate società controllate;
- *eserciti effettivamente l'indicato controllo*, che non resta così allo stato « potenziale » ma diviene operante nella realtà.

La *possibilità* di esercitare un'influenza dominante sulle imprese controllate deriva di norma dal possesso da parte della holding della maggioranza del capitale o della maggioranza dei diritti di voto inerenti ai titoli emessi dalle società controllate.

L'*esercizio effettivo* del controllo, invece, presuppone la volontà, da parte della holding, di far valere in pratica l'esistente legame finanziario nei confronti delle società controllate, al fine di creare una unità economica nella quale le strategie e le politiche delle diverse imprese siano determinate globalmente in funzione dell'interesse dell'« insieme » costituito dal gruppo.

Solo la congiunta presenza di entrambi gli elementi determina l'esistenza di un gruppo « verticale » che operi in quanto tale. In altri termini, affinché un'impresa possa essere considerata un'impresa di gruppo non è sufficiente che sia finanziariamente controllata da un'altra impresa, ma è necessario che l'insieme formato dall'impresa controllante e da una o più imprese controllate dalla prima sia sottoposto alla direzione unica dell'impresa dominante.

La partecipazione di maggioranza al capitale di un'impresa è condizione insufficiente per qualificare tale unità giuridica come un'« impresa di gruppo »: e ciò si manifesta quando il controllo è solo potenziale e non viene anche esercitato in pratica.

I *gruppi « orizzontali »*, invece, sono insiemi di imprese legate tra di loro da vincoli di varia natura.

In questo caso, la *direzione unica* non è determinata da una « holding » che esercita il controllo sulle altre imprese del gruppo, bensì è esercitata congiuntamente dalle imprese di gruppo che si trovano tra di loro in una situazione di « reciproca uguaglianza ».

Lo *strumento* che determina la direzione unica nel gruppo orizzontale può essere rappresentato, ad esempio:

- da un contratto;
- dalla costituzione di un unico « comitato di direzione » per tutte le imprese del gruppo;
- dell'esistenza di partecipazioni reciproche di tipo « incrociato » (es.:

la società « A » detiene il 50% delle azioni della società « B », la quale a sua volta possiede il 50% delle azioni di « A »: in tal caso « A » e « B » formano un « gruppo orizzontale »).

Le indicate tipologie di gruppo vengono sintetizzate nella Tavola 1.

TAVOLA 1

## TIPOLOGIA DEI GRUPPI IN BASE ALLA STRUTTURA.

<i>Gruppi verticali</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— presenza di una società capogruppo</li> <li>— prevalenza o esclusività di legami finanziari</li> <li>— direzione unitaria in capo alla controllante</li> </ul>
<i>Gruppi orizzontali</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— non esiste una società capogruppo</li> <li>— legami derivanti da accordi tra le parti</li> <li>— possibile esistenza di partecipazioni incrociate</li> </ul>

Una forma di accordo diversa dalle precedenti è rappresentata, ad esempio, dalla cosiddetta « *joint-venture* » (o società a controllo congiunto), che ha larga diffusione oggi, soprattutto nei rapporti internazionali.

La *joint-venture* è un'impresa costituita, posseduta e condotta congiuntamente da partners giuridicamente distinti, secondo prefissate percentuali di partecipazione al capitale e concordate modalità di distribuzione dei poteri.

In questo caso, due o più imprese (i partners) determinano in comune la direzione di un'altra impresa (la *joint-venture*), sebbene l'insieme di tali imprese (i partners e la *joint-venture*) non siano soggette ad un'unica direzione. Per gli indicati motivi non è possibile far rientrare le *joint-ventures* negli schemi indicati.

Tuttavia, la problematica relativa alle *joint-ventures* è normalmente collegata a quella dei gruppi aziendali, in quanto sovente un'impresa appartenente ad un gruppo aziendale assume la figura di « partner » nella costituzione e nella conduzione di una *joint-venture*.

Ciò si verifica quando lo strumento della *joint-venture* può apparire utile ad un gruppo aziendale per un'espansione della sua attività in senso geografico o settoriale.

## 1.2. L'origine dei gruppi aziendali: modalità, relazioni tra imprese, tipologie di partecipazioni.

L'origine dei gruppi aziendali può essere osservata nei seguenti aspetti, che vengono esaminati nei paragrafi che seguono:

- 1) le modalità di formazione dei gruppi;

- 2) le relazioni di dipendenza tra imprese;
- 3) le tipologie di partecipazioni.

### 1.2.1. L'origine dei gruppi aziendali: modalità.

Il *processo di formazione* di un gruppo aziendale può avvenire tipicamente attraverso i seguenti principali meccanismi:

- a) formazione di un gruppo per acquisizione;
- b) formazione di un gruppo per enucleazione.

Nel caso *sub a)* la costituzione di un gruppo aziendale avviene mediante l'acquisto, da parte di una società capogruppo, di partecipazioni in imprese preesistenti. In tal modo, queste imprese acquisite si trovano, ad acquisto avvenuto, ad operare in condizioni di dipendenza dalla società che possiede la partecipazione azionaria, all'interno di una logica di « espansione » dell'attività originaria.

Nel caso *sub b)*, invece, la costituzione del gruppo può essere realizzata attraverso due « vie »:

- la costituzione di nuove imprese da parte dell'impresa originaria;
- lo « scorporo » (o conferimento o scissione) di una o più imprese.

Con la via della *costituzione di nuove imprese*, l'azienda originaria costituisce, mediante un apporto di capitale con il vincolo del pieno rischio, nuove imprese per lo svolgimento di una data attività.

Mediante l'operazione di « *scorporo* », invece, un'impresa apporta ad una o più società, esistenti o da costituire appositamente, un'azienda o un complesso aziendale relativo ad un singolo ramo dell'impresa.

Con l'operazione di « scorporo », in altri termini, un'impresa si suddivide in tante imprese distinte, ognuna delle quali riceve in apporto un ramo aziendale.

Il corrispettivo di questa cessione è costituito da azioni o quote emesse dalla società che riceve l'apporto in natura.

La società che effettua l'apporto continua ad esistere e nel suo patrimonio avrà le azioni o quote emesse dalle società che ricevono l'apporto, in luogo dei cespiti aziendali conferiti (es.: impianti, macchinari, scorte di magazzino, crediti, cassa, debiti, ecc.).

L'*oggetto* del conferimento, come si è già accennato, può essere costituito da:

- uno o più complessi aziendali relativi ai *singoli rami* dell'impresa: in questo caso l'azienda originaria continua con i complessi azien-

Termine estratto capitolo

## 2.

### LA COMUNICAZIONE FINANZIARIA IN PRESENZA DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E I LIMITI INFORMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

2.1. La valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio. — 2.1.1. La collocazione delle partecipazioni nello schema di bilancio d'esercizio. — 2.1.2. La valutazione delle partecipazioni. — 2.1.3 La valutazione delle partecipazioni immobilizzate con il metodo del costo rettificato. — 2.1.4. La valutazione delle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante. — 2.1.5. La direzione e coordinamento e la nota integrativa. — 2.1.6. Le operazioni con parti correlate e la nota integrativa. — 2.1.7. La comunicazione di gruppo: i limiti del bilancio d'esercizio ed il ruolo del bilancio consolidato. — Esercitazioni.

#### **2.1. La valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio.**

Le partecipazioni rappresentano un investimento effettuato da una società (partecipante) nel capitale di un'altra impresa (partecipata).


Un'impresa può acquistare partecipazioni da soggetti e in momenti differenti quali, per esempio:

- 1) sottoscrizione di azioni o quote direttamente dall'impresa partecipata;
- 2) acquisto di partecipazioni da un soggetto diverso dall'impresa partecipata.

La sottoscrizione di azioni o quote direttamente dall'impresa partecipata (punto sub 1) può avvenire sia in occasione della costituzione di un'impresa, sia in un momento successivo alla costituzione, ovvero quando un'impresa aumenta il proprio capitale sociale.

In entrambi i casi, l'acquisto di partecipazioni consiste in un investimento per l'impresa acquirente e l'ottenimento di capitale a pieno rischio per l'impresa partecipata (Tavola 1).

## GLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI.



Come si può osservare dagli stati patrimoniali sintetici riportati nella Tavola 1, per la società acquirente si tratta di un investimento che, in quanto tale, viene rilevato nell'attivo dello stato patrimoniale mentre per la società partecipata si tratta di un apporto di capitale da parte dei soci che, in quanto tale, viene contabilizzato nel patrimonio netto.

La scrittura contabile della partecipante all'atto della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale è la seguente:

	Partecipazioni	a	Banca c/c	
				.....

L'acquisto di partecipazioni da un soggetto diverso dall'impresa partecipata (punto *sub* 2) si verifica di norma quando uno dei soci della società interessata decide di monetizzare il proprio investimento (1).

Per il soggetto acquirente si tratta comunque di un investimento e, in quanto tale, viene rilevato nell'attivo dello stato patrimoniale. Per la società partecipata, il cambiamento della compagine sociale non ha effetti sul patrimonio netto.

La scrittura contabile della partecipante all'atto dell'acquisto della partecipazione da un precedente socio è la seguente:

(1) Un caso meno ricorrente è quello del socio che decide di recedere dalla società. Il possibile recesso del socio è subordinato al verificarsi di determinati eventi disciplinati dal Codice Civile.



	Partecipazioni	a	Banca c/c	.....
--	----------------	---	-----------	-------

A prescindere dalla modalità con cui l'impresa acquisisce la partecipazione, rientrano nella categoria delle partecipazioni gli investimenti effettuati nel capitale dei seguenti soggetti residenti in Italia:

- Società per azioni (S.p.a) e Società in accomandita per azioni (S.a.p.a): titoli azionari;
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.) e forme giuridiche ad essa assimilate: quote;
- Società cooperative: azioni o quote;
- Società di persone: quote conferite (2).

Le partecipazioni possono essere distinte a seconda dell'ammontare di investimento effettuato nella società partecipata in:

- 1) partecipazioni in imprese controllate (art. 2359 del Codice Civile);
- 2) partecipazioni in imprese collegate (art. 2359 del Codice Civile);
- 3) partecipazioni in altre società.

### 1) Partecipazioni in imprese controllate.

L'art. 2359 del Codice Civile, al primo comma, definisce imprese controllate:

a) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria: in questo caso si parla di *controllo di diritto*;

b) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria: in questo caso si parla di *controllo di fatto*;

c) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa: anche in questa ipotesi si parla di *controllo di fatto*.

Al fine di individuare il numero di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, il secondo comma dell'art. 2359 prevede che vengano computati anche i voti posseduti dalla società controllante in maniera indiretta, ovvero per il tramite di società controllate, società fiduciarie o persona interposta.

---

(2) L'art. 2361 del Codice Civile consente esplicitamente alle società di capitali di acquistare partecipazioni in società a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (società di persone) a condizione che:

- l'acquisizione sia deliberata dall'assemblea;
- nella nota integrativa della società di capitali venga fornita adeguata informazione.

Il controllo di una società implica l'esercizio dell'influenza dominante.

Di norma, quando si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria si è in grado di esercitare l'influenza dominante e, quindi, di esercitare il controllo nominando la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi.

Esistono tuttavia fattispecie nelle quali, nonostante si disponga della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, non si è in grado di esercitare l'influenza dominante. Questo accade quando lo statuto prevede maggioranze qualificate per le deliberazioni dell'organo amministrativo e dell'assemblea ordinaria che impediscono a chi possiede la maggioranza dei voti di esercitare il controllo.

Indipendentemente dal fatto che i voti siano esercitati in maniera diretta o indiretta, nel caso in cui il controllo avvenga per il tramite di voti esercitabili all'interno dell'assemblea ordinaria, si parla di *controllo interno*.

Diversa è la modalità di controllo prevista al punto *sub c)*. In questo caso, infatti, il controllo non ha origine da rapporti partecipativi e, conseguentemente, da diritti di voto, ma si concretizza in un potere da parte della società controllante di influenzare dall'esterno l'attività sociale.

In virtù del fatto che il controllo avvenga per il tramite di particolari vincoli contrattuali indipendentemente dall'eventuale possesso di partecipazioni o dalla disponibilità del diritto di voto nell'assemblea dell'impresa controllata, tale tipologia di controllo viene definita come *controllo esterno*.

In definitiva, si può constatare come il Codice Civile individui due fattispecie di controllo.

La prima fattispecie può essere definita come un "controllo legale" che trae la sua origine dal possesso da parte dell'impresa controllante della maggioranza dei voti esercitabili all'interno dell'assemblea; la seconda, invece, è riconducibile ad un controllo mediante influenza dominante ottenibile sia attraverso il possesso di partecipazioni significative sia attraverso particolari vincoli contrattuali.

## 2) Partecipazioni in imprese collegate.

Il terzo comma dell'art. 2359 del Codice Civile definisce imprese collegate tutte le imprese sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

## Termine estratto capitolo

### 3.

## **IL BILANCIO CONSOLIDATO: OBBLIGHI DI REDAZIONE, CAUSE DI ESONERO, PRINCIPI GENERALI E DOCUMENTI**

3.1. La disciplina del bilancio consolidato. — 3.1.1. D.Lgs. 127/1991 e gruppi non quotati. — 3.1.2. I gruppi quotati e l'utilizzo dei principi contabili internazionali. — 3.2. Le imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato. — 3.3. I casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. — 3.3.1. I gruppi di modeste dimensioni. — 3.3.2. Le sub-holding. — 3.3.3. I gruppi con partecipazioni di controllo irrilevanti. — 3.3.4. Controllante che detiene esclusivamente partecipazioni di controllo escludibili facoltativamente dal consolidamento integrale. — 3.4. I principi generali di redazione del bilancio consolidato. — 3.5. Il contenuto del bilancio consolidato e la sua procedura di pubblicazione. — 3.6. Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa consolidati. — 3.6.1. Lo stato patrimoniale consolidato. — 3.6.2. Il conto economico consolidato. — 3.6.3. Il rendiconto finanziario consolidato. — 3.6.4. La nota integrativa consolidata. — 3.7. Gli altri documenti obbligatori del bilancio consolidato. — 3.7.1. La relazione sulla gestione: cenni. — 3.7.2. La relazione degli organi di controllo. — 3.8. I documenti raccomandati dal Principio contabile nazionale OIC 17. — 3.8.1. Il prospetto di raccordo tra il bilancio della capogruppo e il bilancio consolidato. — 3.8.2. Il prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato. — Esercitazioni.

### **3.1. La disciplina del bilancio consolidato.**

In Italia, esistono due differenti regole contabili per la redazione del bilancio consolidato:

- 1) il D.Lgs. 127/1991, applicabile ai gruppi non quotati;
- 2) i principi contabili internazionali IAS/IFRS, applicabili obbligatoriamente ai gruppi quotati e facoltativamente ai gruppi non quotati.

Di seguito vengono indicati i soggetti che devono applicare le indicate regole.

#### **3.1.1. D.Lgs. 127/1991 e gruppi non quotati.**

La disciplina del bilancio consolidato deriva dal recepimento iniziale nell'ordinamento italiano della VII Direttiva comunitaria in materia di conti annuali attraverso il D.Lgs. 127/1991. Tale Direttiva, per la parte relativa alla disciplina del bilancio consolidato, è stata abrogata dal recepimento della Direttiva 2013/34/UE avvenuto attraverso l'emanazione del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016

e hanno trovato la prima applicazione ai bilanci relativi agli esercizi in corso aventi inizio a partire da tale data.

Tale modifica normativa è l'ultima di una serie di interventi da parte della Comunità europea che, recepiti attraverso specifici Decreti legislativi, hanno più volte modificato il contenuto dell'originario D.Lgs. 127/1991 (Tavola 1).

TAVOLA 1

L'EVOLUZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE  
E LE MODIFICHE APPORTATE AL D.LGS. 127/1991.

Direttiva	Recepimento	Modifiche
Direttiva 2001/65/CE	D.Lgs.n 394 del 2003	Nota integrativa Relazione sulla gestione
Direttiva 2003/38/CE	D.Lgs. n. 285 del 2006	Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
Direttiva 2003/51/CE	D.Lgs. n. 32 del 2007	Casi di esclusione dal consolidamento
Direttiva 2006/46/CE	D.Lgs. n. 173 del 2008	Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
Direttiva 2008/49/CE	D.Lgs. n. 56 del 2011	Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
Direttiva 2013/34/UE	D.Lgs. n. 139 del 2015	Abrogazione della VII diret- tiva comunitaria in materia di bilancio consolidato

### 3.1.2. I gruppi quotati e l'utilizzo dei principi contabili internazionali.

A partire dall'esercizio 2005, il Regolamento (CE) n. 1606/2002 prevede che le società soggette al diritto di uno Stato membro debbano redigere i loro bilanci consolidati conformemente ai principi contabili internazionali qualora i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro.

Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha disciplinato le opzioni in tema di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato delle società italiane, in applicazione del citato Regolamento europeo.

L'insieme delle indicate disposizioni viene sintetizzato nella Tavola 2.

## OBBLIGHI E FACOLTÀ DI UTILIZZO DEGLI IAS/IFRS (1).

Tipologie di società	Bilancio consolidato IAS	Bilancio d'esercizio IAS
a) Società quotate	Obbligo da 2005	Facoltà da 2005 Obbligo da 2006
b) Società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico	Obbligo da 2005	Facoltà da 2005 Obbligo da 2006
c) Banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, SIM, SGR, finanziarie, istituti di moneta elettronica	Obbligo da 2005	Facoltà da 2005 Obbligo da 2006
d) Società assicurative	Obbligo da 2005	Obbligo da 2006 Se quotate e no bilancio consolidato
e) Società incluse nel bilancio consolidato di società <i>sub a), b), c) e d)</i>	Facoltà da 2005	Facoltà da 2005
f) Società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle società <i>sub a), b), c) e d)</i>	Facoltà da 2005	Facoltà da 2005, se opzione per il consolidato
g/1) Società diverse da precedenti incluse nel bilancio consolidato di società <i>sub f)</i>	...	Facoltà da 2005
g/2) Società diverse da precedenti non incluse in un bilancio consolidato	...	Facoltà
b) Società che possono redigere il bilancio abbreviato	...	No

I gruppi individuati nella suddetta Tavola non redigono quindi il bilancio consolidato con le regole illustrate nel presente manuale, in via obbligatoria o facoltativa, bensì utilizzano le norme dei principi contabili internazionali.

### 3.2. Le imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato.

Il D.Lgs. 127/1991 ha individuato quali sono i soggetti che, a complemento delle proprie informazioni contabili, debbono redigere e pubblicare il bilancio consolidato.

(1) Le società indicate nei punti e), f), g1) e g2) possono usufruire della relativa facoltà se diverse da società rientranti nel punto b).

L'art. 25 della citata norma, infatti dispone che: « *Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.* »

*Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201 del Codice Civile le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata ».*

Le condizioni che fanno scattare l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono quindi le seguenti:

- a) natura giuridica di società di capitali dell'impresa-madre (controllante);
- b) esercizio del « controllo » su un'altra impresa.

Qui di seguito vengono analizzate le indicate caratteristiche.

### **A) Natura giuridica della controllante.**

La natura giuridica che fa scattare l'obbligo di redazione del bilancio consolidato è quella della società di capitali, o forme giuridiche ad essa assimilabili. Si tratta pertanto di tutte le attività di impresa esercitate sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, nonché le società cooperative e mutue assicuratrici a patto che, quest'ultime, controllino società per azioni o a responsabilità limitata.

Sono così escluse dall'obbligo di consolidamento, se controllano società di capitali, soltanto le società di persone, le associazioni o fondazioni che esercitino attività d'impresa, e gli imprenditori individuali, e ciò anche in considerazione della circostanza che tali soggetti non hanno obblighi di pubblicazione dei propri bilanci.

È tuttavia necessario ricordare che il D.Lgs. 6/2003 di attuazione della riforma societaria ha esplicitamente previsto che una società di persone possa essere interamente controllata da una società di capitali (art. 2361 Codice Civile). In presenza di tale situazione, la società di persone ha l'obbligo (art. 111-*duodecies* delle norme di attuazione del D.Lgs. 6/2003) di redazione del bilancio d'esercizio e, se controlla altre imprese, anche del bilancio consolidato.

L'obbligo di redigere il bilancio consolidato per le capogruppo in forma cooperativa o di mutua assicuratrice o di ente pubblico economico si giustifica con la diffusione e rilevanza economica, nel nostro Paese, di gruppi controllati da

**Termine estratto capitolo**

## 4.

**L'AREA E I METODI DI CONSOLIDAMENTO**

4.1. L'area ed i metodi di consolidamento. — 4.2. Le partecipazioni di controllo ed il consolidamento integrale. — 4.3. I casi di facoltà di esclusione dal consolidamento integrale. — 4.4. Le partecipazioni di collegamento ed il consolidamento con il metodo del patrimonio netto. — 4.5. Il controllo congiunto ed il consolidamento proporzionale. — 4.6. Sintesi conclusiva. — Esercitazioni.

**4.1. L'area ed i metodi di consolidamento.**

La norma di legge — in mancanza di specifiche disposizioni sui gruppi aziendali — ha disciplinato i « confini » del consolidamento, definendo l'area che tecnicamente viene definita « *area di consolidamento* ».

Da questo punto di vista, i bilanci delle società del gruppo che possono assumere rilevanza per il processo di consolidamento sono i seguenti:

- a) bilanci delle società controllate;
- b) bilanci delle società collegate;
- c) bilanci delle società a conduzione congiunta con imprese non del gruppo (joint-ventures).

In particolare, ad ogni tipologia di partecipazione corrisponde un apposito *metodo di consolidamento*, come indicato nella Tavola 1.

TAVOLA 1

AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO.

Nozione di controllo	→	Metodo integrale
Casi di esclusione dal consolidamento integrale		
Nozione di collegamento	→	Metodo del patrimonio netto
Nozione di controllo congiunto	→	Metodo del patrimonio netto o metodo proporzionale

Qualunque sia la modalità attraverso la quale viene esercitato il controllo, per l'insieme delle società controllate, la norma di legge utilizza il termine « consolidamento » e prevede il metodo del « consolidamento integrale ».

Per tale motivo, talvolta ci si riferisce al consolidamento integrale individuando l'area di consolidamento « in senso stretto ».

Sul piano tecnico, invece, l'area di consolidamento comprende anche il consolidamento proporzionale ed il consolidamento con il metodo del patrimonio netto.

Qui di seguito vengono esaminati i seguenti aspetti:

- 1) partecipazioni di controllo e consolidamento integrale;
- 2) casi di facoltà di esclusione dal consolidamento integrale;
- 3) partecipazioni di collegamento e consolidamento con il metodo del patrimonio netto;
- 4) partecipazioni a controllo congiunto e consolidamento proporzionale.

## 4.2. Le partecipazioni di controllo ed il consolidamento integrale.

Ai fini del processo di consolidamento, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 127/1991, sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (salvo prova contraria). Se, a titolo di esempio, la società A detiene l'80% delle partecipazioni aventi diritto di voto nella società B, la società A controlla di diritto la società B;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (1). Si pensi, a titolo di esempio, al caso in cui un'impresa A detiene il 40% delle partecipazioni in un'altra impresa B. Tale percentuale di partecipazioni non garantisce all'impresa A un controllo di diritto ma, se la storia della società B dimostra che all'assemblea ordinaria non si raggiunge mai la presenza del 70% delle azioni aventi diritto di voto, è evidente che il 40% dei voti è sufficiente per esercitare un'influenza dominante;

3) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consente tali contratti o clausole;

4) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

In particolare, il D.Lgs. 127/1991, all'art. 26, rimanda all'art. 2359 del Codice Civile per le modalità di controllo previste al punto *sub* 1), controllo

---

(1) Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.



di diritto, e *sub 2*), controllo di fatto, mentre prevede in maniera esplicita le modalità di controllo indicate ai punti *sub 3*), influenza dominante derivante da clausole contrattuali o statutarie, e *sub 4*), influenza dominante derivante dal controllo dei diritti di voto tramite accordi con altri soci.

Il concetto di *società controllata*, quindi, appare collegato all'esercizio di un'*influenza dominante*, esercitabile per il tramite di strumenti operativi differenti (es.: maggioranza dei voti, minoranza qualificata dei voti, contratto o clausola statutaria, accordi con altri soci).

L'indicata nozione di controllo viene rappresentata nella Tavola 2.

TAVOLA 2

## NOZIONE DI CONTROLLO.

<p>Art. 26 del D.Lgs. 127/1991 Una società è controllata quando...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Maggioranza dei voti (controllo di diritto)</li> <li>— Voti sufficienti per influenza dominante (controllo di fatto)</li> <li>— Contratti e clausole statutarie (controllo di fatto)</li> <li>— Accordi con soci (controllo di fatto)</li> </ul>	}	Art. 2359 n. 1 e 2
--	---	--------------------

Come si può osservare dalla Tavola 2, e come accennato in precedenza, oltre alle ipotesi di controllo previste dai punti 1 e 2 del comma 1 dell'art. 2359 del Codice Civile, l'art. 26 del D.Lgs. 127/1991 prevede due ulteriori fattispecie di controllo di fatto:

- 1) le imprese nelle quali viene esercitata un'*influenza dominante* per mezzo di un contratto o clausole statutarie;
- 2) le imprese nelle quali si detiene la maggioranza dei diritti di voto per il tramite di accordi con altri soci.

In merito al punto *sub 1*), l'ordinamento giuridico italiano non consente la presenza di clausole contrattuali aventi per oggetto l'attribuzione del diritto ad esercitare un'*influenza dominante* su un'altra società. Tale punto è stato però previsto dal D.Lgs. 127/1991 in modo da consentire l'inserimento nell'area di consolidamento delle società aventi sede in paesi esteri in cui simili contratti di dominazione abbiano validità giuridica.

Per ciò che concerne il punto *sub 2*), ci si riferisce al caso in cui

un'impresa eserciti il controllo (assoluto o relativo) in un'altra attività, le partecipazioni tra i soci il cui fine è quello di attribuire ad uno solo degli azionisti il controllo.

In questo caso, così come nel caso generico del controllo di fatto, esiste la difficoltà di accertamento delle situazioni in cui una partecipazione di minoranza consente di esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria.

Indipendentemente dalla modalità attraverso la quale un'impresa acquisisce il controllo, le partecipazioni in imprese controllate vengono consolidate attraverso il *metodo del consolidamento integrale*, disciplinato nelle sue linee essenziali dall'art. 31 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, che nei primi due commi, così dispone:

*« Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.*

*Sono invece eliminati:*

- a) *le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;*
- b) *i crediti ed i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;*
- c) *i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;*
- d) *gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi ».*

La tipica operazione di consolidamento nell'ambito del metodo integrale è costituita dalla *sostituzione del valore delle partecipazioni* detenute dalla società controllante *con gli elementi patrimoniali* (attività e passività) *contenuti nel bilancio della società partecipata.*

La sostituzione del valore delle partecipazioni viene qui esaminata facendo riferimento al caso di partecipazioni dirette totalitarie.

Il consolidamento integrale consiste nell'effettuazione delle seguenti operazioni:

- eliminazione della voce « partecipazioni » che compare nel bilancio della società partecipante;
- eliminazione del corrispondente patrimonio netto contabile della società partecipata;
- *somma delle attività e delle passività della società partecipante e della società partecipata.*

**Termine estratto capitolo**

## 5.

### **IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO: UNIFORMITÀ NECESSARIE, FASI DI LAVORO E OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO**

5.1. Le omogeneità necessarie per la redazione del bilancio consolidato. — 5.1.1. La data di riferimento dei bilanci. — 5.1.2. L'omogeneità degli schemi di bilancio. — 5.1.3. L'omogeneità dei criteri di valutazione. — 5.1.4. L'omogeneità della valuta di presentazione: la conversione dei bilanci in valuta estera (cenni e rinvio). — 5.2. Il processo di redazione del bilancio consolidato. — 5.2.1. La definizione di alcuni aspetti preliminari. — 5.2.2. Le fasi di lavoro tipiche. — 5.3. Gli strumenti operativi di supporto alla formazione del bilancio consolidato. — 5.3.1. I fogli di lavoro per il consolidamento. — 5.3.2. Le scritture extra contabili di consolidamento. — 5.3.3. Gli strumenti per l'elaborazione del bilancio consolidato. — 5.4. Le tipiche operazioni di consolidamento: quadro generale. — 5.4.1. Le tipiche operazioni di consolidamento nel metodo integrale (cenni e rinvio). — 5.4.2. Le tipiche operazioni di consolidamento nel metodo del patrimonio netto e nel metodo proporzionale (cenni e rinvio). — Esercitazioni.

#### **5.1. Le omogeneità necessarie per la redazione del bilancio consolidato.**


Le premesse indispensabili per l'effettuazione del processo di consolidamento dei dati di bilancio delle società del gruppo riguardano l'omogeneità dei seguenti elementi:

- 1) data di riferimento dei bilanci;
- 2) schemi di bilancio;
- 3) criteri di valutazione delle poste di bilancio;
- 4) valuta di presentazione.

Inoltre la redazione del bilancio consolidato necessita di un'adeguata organizzazione delle fasi di lavoro, con particolare riferimento al processo di redazione e agli strumenti operativi di supporto alla redazione del bilancio consolidato.

Nel presente capitolo vengono esaminate le indicate omogeneità richieste per la redazione del bilancio consolidato nonché gli indicati aspetti delle procedure di consolidamento, e degli strumenti operativi a supporto del processo, così come sintetizzati nella Tavola 1.

## UNIFORMITÀ PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

**5.1.1. La data di riferimento dei bilanci.**

L'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 fissa il seguente principio generale a proposito dell'uniformità dei periodi amministrativi delle diverse società del gruppo:

*« La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante ».*

Il comma secondo del medesimo articolo di legge consente che la data di riferimento del bilancio consolidato coincida con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse.

L'uso di questa facoltà, però, deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.

Il terzo comma, infine, prevede che se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base ad un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.

I principi generali relativi alle date di chiusura sono quindi i seguenti:

- 1) la data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio d'esercizio dell'impresa controllante;
- 2) tutte le partecipate devono chiudere i loro bilanci alla stessa data.

Il principio *sub* 1) è recepito dalla legge, con la possibile eccezione di utilizzare la data di riferimento dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse, in luogo della data del bilancio della capogruppo.

Il principio *sub* 2) è recepito nel senso che se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, occorre che per quell'impresa si aprono un bilancio intermedio, riferito alla data di chiusura del consolidato, avente un conto economico annuale (è questo il significato dell'espressione « bilancio annuale intermedio »), e che il consolidamento avvenga utilizzando tale bilancio. Si è quindi escluso il consolidamento sulla base di bilanci chiusi a date anche di poco differenti (anche meno dei tre mesi consentiti dall'art. 27, par. 3, della Direttiva), essendosi ritenuta più adeguata l'utilizzazione di un bilancio annuale intermedio, benché non sottoposto all'approvazione assembleare, piuttosto che l'utilizzazione di un bilancio d'esercizio regolarmente approvato ma sfasato nel tempo.

Il bilancio in oggetto ha quindi le seguenti caratteristiche:

- bilancio straordinario, come data;
- bilancio ordinario, come criteri di valutazione.

L'indicata impostazione è da condividere sul piano tecnico, in quanto elimina la possibilità di operare « manovre » sulle date di chiusura dei vari bilanci.

La sintesi delle disposizioni in caso di difformità delle date di chiusura del bilancio d'esercizio della controllante e delle controllate viene rappresentata nella Tavola 2.

TAVOLA 2

DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

Data del bilancio Consolidato Data del bilancio delle singole società	Data della controllante	Data della/e controllate
Controllante	Le date coincidono. Regola generale: bilancio d'esercizio della controllante	Le date non coincidono. Facoltà: bilancio annuale intermedio della controllante
Controllate	Le date non coincidono. Regola generale: bilancio annuale intermedio delle controllate	Le date coincidono. Facoltà: bilancio d'esercizio delle controllate

### 5.1.2. L'omogeneità degli schemi di bilancio.

L'omogeneità degli schemi di bilancio risulta indirettamente disciplinata dalla disposizione del comma 1 dell'art. 32 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 che prevede che, salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se tali schemi sono soggetti a discipline diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del complesso delle imprese (controllante e controllate), dandone motivazione in nota integrativa.

I bilanci da consolidare vanno predisposti con schemi omogenei.

Tale omogeneità può essere ottenuta attraverso le seguenti vie:

a) armonizzazione delle rilevazioni contabili all'interno del gruppo, attraverso l'utilizzo di un *unico piano dei conti* in tutte le società;

b) rettifiche preliminari ai bilanci delle varie società del gruppo al fine di renderli consolidabili.

La via *sub a)* è più impegnativa sul piano organizzativo, ma rende omogenei i dati di bilancio delle varie società del gruppo fin dalla loro origine contabile.

La via *sub b)*, invece, suddivide il lavoro amministrativo in due fasi, e cioè:

— elaborazione del bilancio d'esercizio di ciascuna società, in via autonoma;

— omogeneizzazione degli schemi, ai fini della redazione del bilancio consolidato.

L'indicata via può essere una « tappa necessaria » allorché determinati gruppi si formino attraverso acquisizioni successive di società, ciascuna delle quali si trova ad avere un'impostazione contabile differente dalle altre.

Le indicate soluzioni vengono illustrate nella Tavola 3.

TAVOLA 3

OMOGENEITÀ DEGLI SCHEMI DI BILANCIO.

---

Art. 32, comma 1 del D.Lgs. 127/1991

Bilancio consolidato redatto sulla base di un piano dei conti unico

Bilancio d'esercizio autonomo + aggiustamenti per consolidato

**Termine estratto capitolo**

---

## 6.

**IL CONSOLIDAMENTO INTEGRALE:  
L'ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI  
AL MOMENTO DEL PRIMO CONSOLIDAMENTO  
ED IL SUCCESSIVO CONSOLIDAMENTO  
DEL CONTO ECONOMICO**

6.1. L'eliminazione delle partecipazioni di controllo e l'individuazione delle eventuali differenze contabili. — 6.1.1. Le partecipazioni dirette totalitarie: avviamento. — 6.1.2. Le partecipazioni dirette non totalitarie: interessi di minoranza. — 6.2. La data di riferimento per l'integrazione contabile (cenni e rinvio). — 6.3. Il conto economico nell'esercizio di primo consolidamento. — 6.3.1. Partecipazioni dirette totalitarie. — 6.3.2. Partecipazioni dirette non totalitarie. — 6.4. Le partecipazioni indirette. — Esercitazioni.

### **6.1. L'eliminazione delle partecipazioni di controllo e l'individuazione delle eventuali differenze contabili.**

Il consolidamento integrale al momento dell'acquisizione del controllo presenta le seguenti problematiche:

- 1) eliminazione delle partecipazioni di controllo e individuazione delle eventuali differenze contabili;
- 2) data di riferimento per l'integrazione contabile;
- 3) conto economico nell'esercizio di primo consolidamento.

Nel presente paragrafo viene affrontato il punto *sub* 1) (1).

Le partecipazioni in imprese controllate sono consolidate con il metodo integrale.

Tale modalità di consolidamento consiste nel sostituire nel bilancio consolidato il costo sostenuto per acquistare la partecipazione di controllo con gli elementi patrimoniali della società acquisita.

Al fine di procedere correttamente all'effettuazione di tale operazione, nei paragrafi successivi sono analizzati distintamente due casi, a seconda della percentuale di controllo detenuta dall'impresa controllante:

---

(1) I successivi punti 2 e 3 sono trattati nei paragrafi seguenti del presente capitolo.

- 1) partecipazioni di controllo dirette totalitarie (par. 6.1.1);
- 2) partecipazioni di controllo dirette non totalitarie (par. 6.1.2).

### **6.1.1. Le partecipazioni dirette totalitarie: avviamento.**

La tipica operazione di consolidamento da effettuare per la redazione del bilancio consolidato è rappresentata dalla sostituzione del valore delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento con il valore delle attività e delle passività iscritte nel bilancio delle imprese stesse. Tale fase richiede pertanto di confrontare il costo di acquisto della partecipazione con la corrispondente quota di patrimonio netto contabile dell'impresa partecipata alla data di acquisizione del controllo (OIC 17, par. 53).

Al momento dell'eliminazione delle partecipazioni (e quindi al momento del confronto tra il costo di acquisto e il patrimonio netto contabile della partecipata) si possono verificare due situazioni:

- a)* il valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della società controllante è *uguale* alla relativa frazione di patrimonio netto contabile della società controllata;
- b)* il valore della partecipazione è *diverso* dalla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile.

#### **A) Valore della partecipazione uguale al corrispondente patrimonio netto contabile.**

Nell'ipotesi in cui il valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della società controllante sia uguale alla relativa frazione di patrimonio netto contabile, il processo di consolidamento non porta all'evidenziazione di alcuna « differenza contabile (definita differenza da annullamento dall'OIC 17) », così come già esemplificato nei capitoli precedenti.

*Esempio.*

Il 31/12/anno n la società A ha acquistato il 100% delle partecipazioni nell'impresa B sostenendo un costo pari a 100.

Gli stati patrimoniali della società A e della società B sono riportati di seguito.



## STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLANTE A

Partecipazioni in società B	100	Capitale sociale	80
		Riserve	15
		Utile d'esercizio	5
Cassa	20	Debiti	20
Totale	<u>120</u>	Totale	<u>120</u>

## STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLATA B

Immobili	80	Capitale sociale	70
Crediti	40	Riserve	20
		Utile d'esercizio	10
Cassa	10	Debiti	30
Totale	<u>130</u>	Totale	<u>130</u>

Dal confronto tra il costo della partecipazione (100) ed il patrimonio netto contabile della società B al momento dell'acquisizione del controllo (100) non emerge alcuna differenza da annullamento. Pertanto lo stato patrimoniale consolidato è il seguente:

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Immobili	80	Capitale sociale	80
Crediti	40	Riserve	15
		Utile d'esercizio	5
Cassa	30	Debiti	50
Totale	<u>150</u>	Totale	<u>150</u>

### B) Valore della partecipazione diverso dal corrispondente patrimonio netto.

Nell'ipotesi in cui il valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della società controllante sia diverso dalla relativa frazione di patrimonio netto contabile, il processo di consolidamento porta all'evidenziazione di una « differenza da annullamento ».

Tale « differenza da annullamento » è:

— *positiva*, se il valore della partecipazione è superiore al corrispondente patrimonio netto contabile;

— *negativa*, se il valore della partecipazione è inferiore al corrispondente patrimonio netto contabile.

Il trattamento contabile dell'indicata differenza è disciplinato dall'art. 33 della legge nel modo qui di seguito indicato.

Se l'eliminazione determina una *differenza*, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento (2).

L'eventuale residuo:

1) se negativo, cioè di segno contabile « avere », può essere trattato in due modi, e cioè può:

1/1) essere iscritto in una voce del patrimonio netto denominata « *riserva di consolidamento* »;

1/2) oppure, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, essere iscritto in una voce denominata « *fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri* »;

2) se positivo, cioè di segno contabile « dare » può essere iscritto in due modi, e cioè:

2/1) in una voce dell'attivo denominata « *avviamento* »: in tal caso verrà ammortizzato come « avviamento »;

2/2) imputata come costo nel conto economico.

Le voci in cui è inserita la differenza, i criteri utilizzati e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa.

La norma di legge istituisce quindi una « gerarchia » tra i possibili trattamenti della « differenza contabile », nel modo seguente:

1) rivalutazione o svalutazione di beni specifici;

2) altre possibili contabilizzazioni.

Al riguardo, l'OIC 17 dedica alcuni paragrafi alla modalità operativa di determinazione e trattamento contabile della differenza da annullamento apportando alcuni chiarimenti.

(2) La differenza da annullamento deve essere attribuita agli elementi patrimoniali tenuto conto della fiscalità differita. Per informazioni sulla prima parte del libro, non si considerano gli effetti della fiscalità differita. Per informazioni sulla seconda parte del libro, si rimanda alla seconda parte del libro.

## 7.

### **L'ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO NEL PRIMO ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO**

7.1. Le conseguenze operative nel bilancio consolidato dell'allocatione delle differenze derivanti dal consolidamento delle partecipazioni di controllo. — 7.2. L'eliminazione delle operazioni infragruppo: quadro di sintesi. — 7.3. L'eliminazione dei crediti e dei debiti infragruppo. — 7.4. L'eliminazione dei costi e dei ricavi infragruppo. — 7.5. L'eliminazione di utili interni. — 7.5.1. Le vendite infragruppo. — 7.5.2. I trasferimenti di immobilizzazioni. — 7.6. L'eliminazione delle perdite infragruppo. — Esercitazioni.

#### **7.1. Le conseguenze operative nel bilancio consolidato dell'allocatione delle differenze derivanti dal consolidamento delle partecipazioni di controllo.**

Una delle prime operazioni da effettuare in fase di consolidamento delle partecipazioni di controllo consiste nell'eliminazione del costo della partecipazione a fronte degli elementi patrimoniali della società acquisita.

Tale fase ha la finalità di “distribuire” il costo della partecipazione sulle attività e passività acquisite in base ai valori correnti alla data del primo esercizio di consolidamento.

L'eventuale differenza positiva non attribuibile agli elementi patrimoniali acquisiti, nel caso in cui rappresenti un maggior costo sostenuto a fronte di benefici economici futuri che si otterranno a seguito dell'acquisizione della partecipazione, viene attribuita ad avviamento.

Si pensi, a titolo di esempio, al caso riportato di seguito.

Il 1° gennaio dell'anno 1 la società Alfa S.p.A. ha acquistato l'80% delle azioni della società Beta S.r.l. Alla data di acquisizione del controllo la società Beta aveva nel suo bilancio:

- un terreno il cui valore contabile era pari a 1.000 mentre il valore corrente era pari a 1.600;
- un immobile il cui valore contabile era pari a 2.500 mentre il valore corrente era pari a 3.500;

I bilanci d'esercizio delle società Alfa e Beta al 31/12/anno riportati di seguito:

STATO PATRIMONIALE ALFA AL 31/12/ANNO 1

		Capitale sociale	5.000
Partecipazioni in Beta	8.000	Riserve di utili	7.000
Altre attività	17.000	Utile d'esercizio	1.000
		Passività	12.000
Totale attivo	25.000	Totale passivo	25.000

CONTO ECONOMICO ALFA 1/1/ANNO 1 – 31/12/ANNO 1

Valore della produzione	37.300
Costi della produzione	(35.400)
Differenza tra valore e costi della produzione	1.900
Proventi e oneri finanziari	(500)
Utile ante imposte	1.400
Imposte sul reddito	(400)
Utile/(perdita) d'esercizio	1.000

STATO PATRIMONIALE BETA AL 31/12/ANNO 1

Terreni e fabbricati	3.500	Capitale sociale	2.000
		Riserve di utili	6.000
Altre attività	14.300	Utile d'esercizio	800
		Passività	9.000
Totale attivo	17.800	Totale passivo	17.800

CONTO ECONOMICO BETA 1/1/ANNO 1 – 31/12/ANNO 1

Valore della produzione	31.750
Costi della produzione	30.300
Differenza tra valore e costi della produzione	1.450
Proventi e oneri finanziari	(350)
Utile ante imposte	1.100
Imposte sul reddito	(300)
Utile/(perdita) d'esercizio	800

Al fine di procedere alla determinazione delle eventuali differenze derivanti dal consolidamento della società Beta occorre confrontare il costo della partecipazione (8.000) con la percentuale di patrimonio netto della società Beta alla data di acquisizione del controllo, pari a 6.400 (80% di 8.000).

Da tale confronto emerge una differenza positiva pari a 1.600 da allocare primariamente ai maggiori valori degli elementi patrimoniali acquisiti.

Nello specifico:

Differenza positiva	1.600
Maggior valore del terreno (80% di 600)	480
Maggior valore del fabbricato (80% di 1.000)	<u>800</u>
Differenza residua	320

La differenza residua, pari a 320, viene allocata alla voce avviamento.

Il capitale e le riserve di terzi ammontano a 1.600 (20% di 8.000).

L'allocazione del costo della partecipazione agli elementi patrimoniali ammortizzabili acquisiti e all'avviamento, operazione effettuata nel momento del primo consolidamento, ha un impatto nel conto economico consolidato del primo esercizio di consolidamento e degli esercizi successivi in quanto si rende necessario ammortizzare i maggiori valori emersi in sede di primo consolidamento (beni ammortizzabili e avviamento) non presenti nei bilanci d'esercizio delle società partecipate.

In particolare, il maggior valore dei beni è sistematicamente ammortizzato sulla base della vita utile stimata in sede di redazione del bilancio; anche il valore dell'avviamento è ammortizzato secondo la sua vita utile stimata e, nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimare attendibilmente la vita utile, esso è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni.

L'OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali entra nel merito delle modalità di determinazione dell'ammortamento dell'avviamento.

Il par. 68 dell'OIC 24 indica che nel processo di stima della vita utile dell'avviamento possono rappresentare utili punti di riferimento:

— il periodo di tempo entro il quale il gruppo si attende ragionevolmente di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria;

— il cosiddetto payback period, ovvero il periodo di tempo entro il quale la società si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato, sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;

— la media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

Come riportato il precedenza, il codice civile prevede che, soltanto nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l'avviamento debba essere ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni.

L'OIC 24, al par. 70, precisa che in tutti i casi in cui dal processo di stima si determini una stima della vita utile superiore ai 10 anni, è necessario che siano presenti “fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima”. In ogni caso, l'ammortamento dell'avviamento non può mai superare i 20 anni.

Al fine di comprendere l'impatto nel bilancio consolidato degli ammortamenti extra-contabili relativi ai maggiori valori correnti degli elementi patrimoniali acquisiti e dell'avviamento si ripropongono i dati dell'esempio precedente.

Nello specifico, gli amministratori dell'impresa controllante stimano i seguenti periodi di ammortamento:

- maggiore valore dell'immobile: 16 anni;
- avviamento: 10 anni.

In virtù delle stime effettuate sui periodi di ammortamento, la società controllante deve effettuare le seguenti scritture extra contabili di consolidamento:

- 1) Ammortamento del maggior valore dell'immobile.

Stato patrimoniale (1):

		Utile d'esercizio società Alfa	a	Fondo ammortamento fabbricato		50
--	--	--------------------------------	---	-------------------------------	--	----

Conto Economico:

		Ammortamento maggior valore del fabbricato	a	Utile d'esercizio della società Alfa		50
--	--	--	---	--------------------------------------	--	----

Il valore dell'ammortamento è ottenuto come rapporto tra il maggior valore del fabbricato, pari a 800 e la vita utile residua, pari a 16 anni.

- 2) Ammortamento dell'avviamento.

Stato patrimoniale:

		Utile d'esercizio società Alfa	a	Fondo ammortamento Avviamento		32
--	--	--------------------------------	---	-------------------------------	--	----

(1) In questo esempio, al fine della determinazione del risultato d'esercizio di spettanza degli azionisti dell'impresa controllante, si imputa l'ammortamento dell'utile d'esercizio della società Alfa anziché un conto appositamente creato per l'ammortamento.

## 8.

**IL CONSOLIDAMENTO INTEGRALE  
NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL PRIMO**

8.1. Le problematiche operative di consolidamento negli esercizi successivi al primo. — 8.2. Il trattamento dei risultati conseguiti negli esercizi precedenti e dei dividendi. — 8.2.1. Eliminazione dei dividendi. — 8.2.2. Trattamento dell'utile d'esercizio non distribuito. — 8.2.3. Trattamento della perdita d'esercizio. — 8.3. Le conseguenze negli esercizi successivi dell'allocazione delle differenze da annullamento. — 8.4. Le conseguenze negli esercizi successivi dell'eliminazione degli utili interni. — 8.4.1. Le vendite infragruppo. — 8.4.2. I trasferimenti di immobilizzazioni. — 8.5. Il prospetto di raccordo tra bilancio d'esercizio e bilancio consolidato. — Esercitazioni.

**8.1. Le problematiche operative di consolidamento negli esercizi successivi al primo.**

La redazione del bilancio consolidato negli esercizi successivi a quello di primo consolidamento comporta la necessità di affrontare specifiche problematiche.

A tal proposito occorre suddividere le operazioni tipiche del consolidamento integrale effettuate in esercizi precedenti a quello di riferimento (primo anno di redazione del bilancio consolidato o anni successivi al primo) in due tipologie:

- 1) operazioni che non impattano sui risultati e/o sul patrimonio delle imprese rientranti nell'area di consolidamento in senso stretto;
- 2) operazioni che impattano sui risultati e/o sul patrimonio delle imprese rientranti nell'area di consolidamento in senso stretto.

Le operazioni rientranti nella tipologia *sub* 1) quali, tipicamente, l'eliminazione dei saldi reciproci (es. crediti e debiti infragruppo) non richiedono particolari "ripresе" negli esercizi successivi se non, per esempio, l'eliminazione degli eventuali crediti/debiti ancora esistenti.


Diverso è il caso *sub* 2), ossia la presenza di operazioni effettuate negli esercizi precedenti a quello di riferimento del bilancio consolidato che hanno impattato sul risultato d'esercizio e/o sul patrimonio netto delle imprese appartenenti al gruppo. In questa ipotesi, infatti, è necessario procedere alla

“ripresa” di tali operazioni con contropartita l’incremento (o la riduzione) delle riserve di patrimonio netto consolidato.

Le due casistiche sono riportate nella Tavola 1.

TAVOLA 1

IL CONSOLIDAMENTO INTEGRALE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL PRIMO:  
QUADRO DI SINTESI.



Nei paragrafi successivi vengono distintamente analizzati i seguenti aspetti relativi alle operazioni di consolidamento integrale che hanno impatto sul risultato d’esercizio e/o sul patrimonio netto delle imprese rientranti nell’area di consolidamento (1):

- 1) trattamento contabile dei risultati conseguiti negli esercizi precedenti e dei dividendi;
- 2) differenze da consolidamento generatesi al momento dell’acquisto della partecipazione;
- 3) conseguenze negli esercizi successivi dell’eliminazione degli utili interni.

## 8.2. Il trattamento dei risultati conseguiti negli esercizi precedenti e dei dividendi.

Il risultato economico conseguito da una controllata partecipa alla

(1) Non viene esplicitamente trattato il caso di rettifiche che non hanno nessun impatto sul risultato d’esercizio e/o sul patrimonio netto in quanto si tratta di una rettifica identica a quella effettuata nel primo esercizio di effettuazione dell’operazione.



formazione del risultato consolidato nell'esercizio stesso di formazione, dal momento che il consolidamento integrale prevede la ripresa integrale dei ricavi e dei costi della controllata nel bilancio consolidato.

Pertanto, tutte le vicende successive relative al risultato economico della controllata interessano il bilancio d'esercizio della controllata, ma non devono avere conseguenze sul bilancio consolidato.

Tuttavia, dal momento che la redazione del bilancio consolidato deriva quasi sempre dall'aggregazione dei dati dei bilanci d'esercizio diventa necessario operare le opportune rettifiche.

In particolare, di seguito sono esaminate le seguenti rettifiche:

- eliminazione dei dividendi;
- trattamento dell'utile d'esercizio non distribuito;
- trattamento della perdita d'esercizio.

### **8.2.1. Eliminazione dei dividendi.**

I dividendi che la società controllata distribuisce alla controllante non rappresentano, a livello consolidato, né un reddito per la società che li riceve, né una riduzione di patrimonio netto per la società che li ha erogati.

Infatti, tali dividendi hanno già interessato il conto economico consolidato dell'esercizio in cui si sono formati gli utili distribuiti, attraverso il consolidamento integrale di tutti i ricavi e di tutti i costi della società controllata.

Nell'esercizio della loro erogazione, a livello di gruppo, essi non rappresentano nient'altro che un trasferimento di denaro da una società consolidata ad un'altra e, come tali, non devono comparire nel bilancio consolidato.

Pertanto, nell'esercizio in cui gli utili sono distribuiti sotto forma di dividendi, occorre procedere ad una duplice rettifica:

- eliminazione del ricavo dal conto economico della società controllante che ha percepito il dividendo;
- eliminazione della corrispondente diminuzione di patrimonio netto (es.: distribuzione dell'utile dell'esercizio o di riserve di utili) rilevata dalla società controllata all'atto della corresponsione del dividendo.

In questo modo, nel bilancio consolidato viene creata una riserva di patrimonio netto dal momento che, a livello di gruppo, non si è manifestata alcuna riduzione di patrimonio netto e il risultato dell'esercizio o degli esercizi precedenti è ancora all'interno del gruppo. L'indicata riserva può assumere diverse denominazioni, tra le quali, a titolo di esempio: riserva da

consolidamento per dividendi distribuiti, riserva utili consolidati, riserva da consolidamento (2).

Tale rettifica comporta quindi una variazione sia del risultato economico sia del patrimonio netto.

### *Esempio.*

La società A detiene il 100% delle partecipazioni in B acquistate in esercizi precedenti.

Nel corso di un ipotetico esercizio n successivo alla data del primo consolidamento, la società B ha realizzato un utile di esercizio pari a 100.

Nell'esercizio seguente, i bilanci sintetici delle due società presentano i seguenti valori:

#### STATO PATRIMONIALE B ANNO N+1

	Utile d'esercizio precedente (*)	-
--	----------------------------------	---

(\*) L'utile dell'esercizio precedente è pari a zero in quanto la società B ha distribuito interamente l'utile realizzato nel corso dell'anno all'impresa controllante A, come si può osservare dal conto economico della società A riportato di seguito.

#### CONTO ECONOMICO A DALL'1/1/ANNO N+1 AL 31/12/ANNO N+1

Dividendi	100
-----------	-----

Trattandosi di un'operazione infragruppo occorre procedere all'eliminazione attraverso la rettifica di consolidamento che comporta:

- l'eliminazione del provento registrato dalla società A (100);
- l'eliminazione della diminuzione di patrimonio netto rilevata da B (100).

I dati « rettificati » risulteranno quindi quelli qui indicati:

#### STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ANNO N+1

	Capitale e riserve	100
--	--------------------	-----

#### CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 1/1/ANNO N+1 AL 31/12/ANNO N+1

Dividendi	-
-----------	---

A livello consolidato non è avvenuta alcuna operazione che ha avuto effetto nei confronti di terzi soggetti esterni al gruppo.

## Termine estratto capitolo

(2) Nel presente capitolo sono utilizzate indistintamente